UNIVERSITÀ DEL SALENTO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Diritto comparato della privacy e delle transizioni digitali

La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati

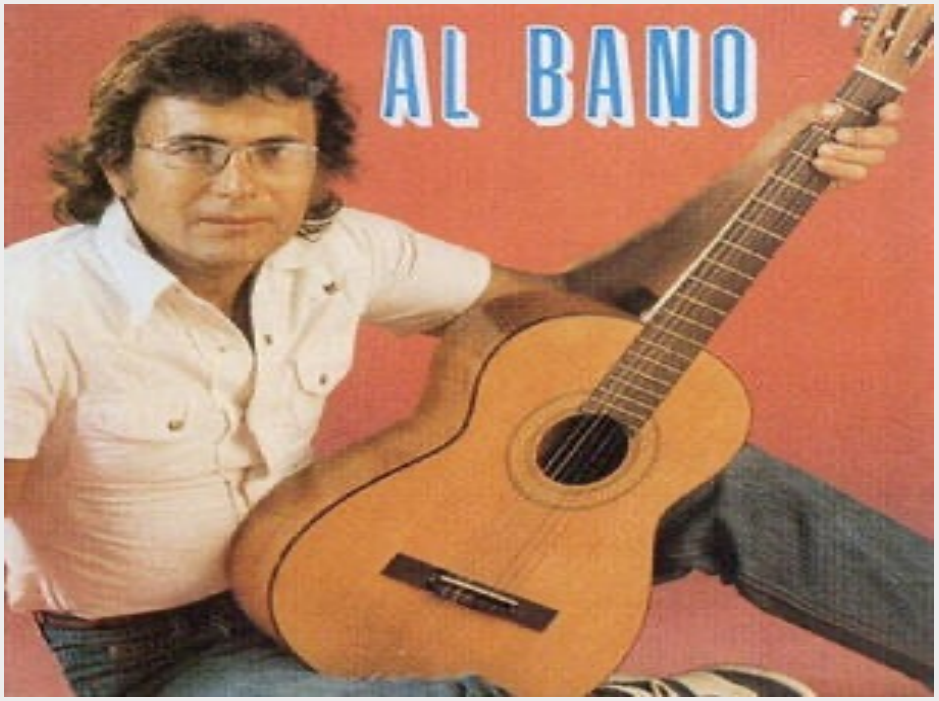
Lezione 11c – Diritto morale d'autore

Università del Salento – Scienze Giuridiche - Giurisprudenza

a.a. 2026-2027

Roberto Caso

Al Bano vs Michael Jackson





I Cigni di Balaka 1987

https://www.youtube.com/watch?v=EiB3XIQkVtM



Will You Be There 1991

https://www.youtube.com/watch?v=jQY_QL_wvQU



App. Milano 24 novembre 1999, in Giur. it., 2000, I, 777, argomentazioni (1)

- “[…] In conformità a tutti **i pareri tecnici** acquisiti […] nel campo della musica leggera, è **la melodia** l’elemento individuante dell’opera, sia perché assorbe in sé, più che in altri campi della musica, il nucleo creativo, sia perché costituisce il principale **dato di individuazione e di riconoscibilità di una canzone**, **ciò che con immediatezza viene percepito dai normali ascoltatori**”

Argomentazioni (2)

- Ma al di là dei dettagli, “**la struttura delle due melodie è identica**. Da questa melodia le due canzoni risultano indiscutibilmente contraddistinte, ben più che da ogni altro elemento accessorio”

Argomentazioni (3)

- “[…] il fatto che la scala maggiore adottata, con “ornamenti”, da entrambi gli autori rappresenta **un dato talmente semplice del linguaggio musicale da risultare di uso comune**. Ed infatti gli esperti hanno rinvenuto **numerosi precedenti** (basti qui ricordare “Bless You” …), che risultano **pressoché identici ai brani di Al Bano e Jackson**: in specie presentano tutti la medesima scala o progressione fondamentale e dunque espongono la stessa melodia […]

Bless You (1939)

https://www.youtube.com/watch?v=KmdNckaJ3pU



Argomentazioni (4)

- E' ben vero, poi, […], che nella percezione delle composizioni di musica leggera assume **particolare rilievo l'elemento del "ritmo",** cioè dei tempi musicali, ma non può dirsi che questo parametro sia stato trascurato dai consulenti d'ufficio e dai primi Giudici. **Deve anzi precisarsi che con riferimento alla melodia si è inteso rinviare non solo alla mera successione di note, accertata come sostanzialmente identica in tutte le composizioni citate, ma anche nei tempi di tale successione ed alle accentuazioni poste sulle singole note**: cioè, appunto, al **ritmo**, quale elemento anch'esso inevitabilmente costitutivo della melodia"

Argomentazioni (4)

- “[…] gli specifici elementi musicali della canzone di Al Bano che si ritrovano in quella di Jackson non posseggono **neppure quel modesto grado di originalità** richiesto per la tutela del diritto d’autore. Ciò che esime dalla valutazione del tema della conoscibilità del precedente da parte di Jackson”

Argomentazioni (5)

- **Né poi possono assumere un qualche rilievo gli altri elementi di "apparentamento" tra i due brani in lite (l'armonia, la presenza del coro, le parole), giacché essi sono così comuni o vaghi da non ingenerare alcuna confondibilità** […]. Né infine si può sostenere […] che la ripetitività, in Al Bano e Jackson, del motivo fondamentale ripreso da "Bless you", ma in "Bless" non ripetuto, accomuni ai nostri fini le due canzoni più recenti e distingua invece la prima

Argomentazioni (6)

- Occorre dunque ribadire che **gli specifici elementi musicali della canzone di Al Bano che si ritrovano in quella di Jackson non posseggono neppure quel modesto grado di originalità** richiesto per la tutela del diritto d'autore. Ciò che esime dalla valutazione del tema della conoscibilità-conoscenza del precedente da parte di Jackson

Argomentazioni (8)

- […] Solo per completezza può notarsi che mai in ogni caso essa sarebbe stata accoglibile, poiché Al Bano nulla ha provato in tema di danno morale o di lucro cessante, **neppur replicando all'assunto avversario di aver invece ottenuto un incremento delle vendite in conseguenza della polemica sul plagio**

Massima (1)

- In un giudizio di plagio che verta esclusivamente sulla melodia di un brano musicale, è sufficiente la non originalità di questa per la non tutelabilità dell'opera, a prescindere dal distinto carattere di originalità dell'armonia e/o del ritmo, elementi che, tuttavia, possono implicare un apporto creativo in termini di elaborazione di una melodia originaria e sono, pertanto, ex se meritevoli di tutela solo se specificamente dedotti quali elementi plagiati.

Massima (2)

- Nel campo della musica leggera è la melodia l'elemento individuante dell'opera, sia perché assorbe in sé, più che in altri campi della musica, il nucleo creativo, sia perché costituisce il principale dato di individuazione e di riconoscibilità di una canzone, ossia ciò che con immediatezza viene percepito dall'ascoltatore medio.

Massima (3)

- Non è tutelabile dal diritto d'autore il brano di musica leggera che, per la semplicità della melodia, simile a numerosi precedenti, sia carente del requisito dell'originalità; è pertanto da ritenersi esclusa la configurabilità del plagio in relazione a tale brano.

Zingara vs. Prendi questa mano, zingara



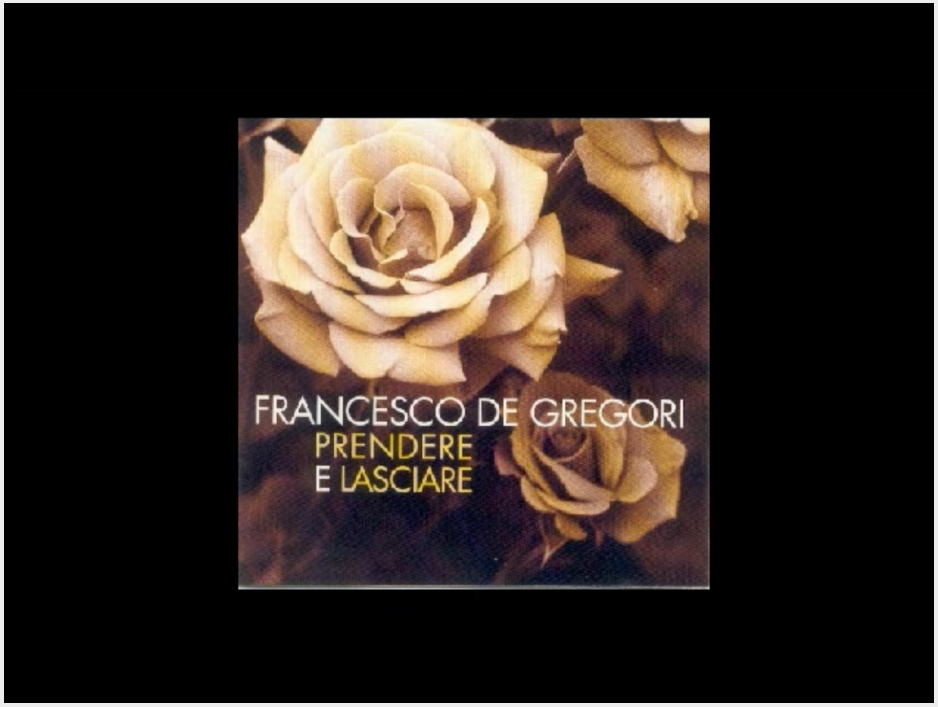


«Zingara» di Enrico Riccardi e Luigi Albertelli 1969



- https://www.youtube.com/watch?v=dtRqysnRdk0

Francesco De Gregori, «Prendi questa mano zingara» 1996 (Prendere o lasciare)



- https://www.youtube.com/watch?v=TMZ1wKBkbiI

Zingara (1969) vs Prendi questa mano zingara (1996)

- «Prendi questa mano,
 zingara,
 dimmi pure che **destino**
 avrò»

- «Prendi (1) questa (2) mano
 (3),
 zingara (4),
 dimmi (5) pure (6) che (7)
 destino (8) avrò (9)»

- «Prendi questa mano,
 zingara,
 dimmi pure che **futuro** avrò.

Problema

- **Formulazione 1**. Costituisce plagio-contraffazione la riproduzione nel testo di una canzone di due versi ed una parola del titolo di una precedente composizione, quando per il resto del testo nella forma e nel contenuto e per la musica la nuova canzone differisce dalla precedente?
- **Formulazione 2.** Costituisce plagio-contraffazione la riproduzione nel testo di una canzone di due versi ed una parola del titolo di una precedente composizione, quando la porzione del testo riprodotta costituisce il cuore, dotato di una forza alimentatrice del ricordo nel pubblico, della prima canzone?

Pascuzzi 2017 pp. 219-2020



Nelle pagine che precedono si è data molta enfasi all'idea di diritto come tecnologia. Il libro è stato dedicato a illustrare i processi cognitivi e materiali utili a risolvere le diverse tipologie di problemi che il giurista affronta.

Ma sarebbe un errore pensare che il giurista sia solo un freddo e asettico depositario di competenze tecniche. Come

tutti i depositari di un sapere tecnico e specialistico (il diritto come tecnologia, appunto) i giuristi si interrogano sull'uso che della tecnologia viene fatto. Già: perché dietro l'uso di ogni tecnologia ci sono le diverse visioni del mondo. A maggior ragione per il diritto che nasce per servire un obiettivo ben preciso: la giustizia.

La formulazione del problema non è un atto neutro e il modo stesso di rappresentarlo significa già orientarne la soluzione che, a propria volta è frutto di scelte. Anche il giurista è guidato da una visione del mondo. Per molti versi egli è parte del problema che vuole risolvere.

Il giurista non deve solo sapere il diritto e saper fare il giurista: deve soprattutto saper essere giurista. Ma di questo si parlerà un'altra volta.

Poesia

- Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera (1930)

- «Ognuno sta sul cuor della terra,
 trafitto da un raggio di sole:
 ed è subito sera».

- «Ognuno 1 sta 2 sul 3 cuor 4 della 5 terra 6,
 trafitto 7 da 8 un 9 raggio 10 di 11 sole 12:
 ed 13 è 14 subito 15 sera **16**».

Articolo di giornale

- «Sul 1 proprio 2 sito 3 web 4 il 5 Comune 6 il 7 24 8 gennaio 9 affermava 10 che **11** avrebbe valutato nei giorni successivi se presentare opposizione al provvedimento del Garante davanti al giudice ordinario»



UNIVERSITÀ DI TRENTO

l'Adige

Dir. Resp.:Pierluigi Depentori
Tiratura: 22.026 Diffusione: 21.241 Lettori: 140.000

Rassegna del: 03/02/24
Edizione del:03/02/24
Estratto da pag.:42
Foglio:1/2

L'equilibrio tra privacy e sicurezza

ROBERTO CASO

Con un provvedimento di quaranta pagine dell'11 gennaio scorso il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato, in base al Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 (GDPR) e al Codice italiano in materia di dati personali (d.lgs. 2003/196), l'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Trento nell'ambito dei progetti di ricerca Marvel e Protector. Si tratta di studi finanziati dall'Unione Europea e connessi al progetto "Trento smart city". Tali ricerche prevedevano la raccolta di informazioni personali in luoghi pubblici attraverso telecamere di videosorveglianza e microfoni nonché da social network al fine

Un altro profilo di gravità attiene al fatto che i dati erano destinati ad essere comunicati ai partner dei progetti internazionali (nell'ambito del progetto Protector i dati erano condivisi con la Polizia di Anversa e con il Ministero dell'Interno della Bulgaria).

Sul proprio sito web il Comune il 24 gennaio affermava che avrebbe valutato nei giorni successivi se presentare opposizione al provvedimento del Garante davanti al giudice ordinario. Il 30 gennaio il Sindaco del Comune di Trento ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Repubblica. Secondo quanto riportato dal giornale «per il sindaco la questione non è solo trovare un equilibrio tra il rispetto della privacy e la garanzia di sicurezza, ma anche

Corte giustizia Infopaq C-5/08 (2009)

- Un atto compiuto nel corso di un procedimento di raccolta dati, consistente nella memorizzazione informatica di **un estratto di un'opera tutelata** composto da **undici parole** e nella stampa del medesimo, **può rientrare nella nozione di riproduzione parziale** ai sensi dell'art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, **qualora gli elementi in tal modo ripresi siano l'espressione della creazione intellettuale del loro autore, il che dev'essere verificato dal giudice del rinvio**.

Una possibile soluzione al problema: Cass., 19 febbraio 2015, n. 3340, in Foro it., 2015, I, 2031

In tema di plagio di un'opera musicale, la riproduzione di un frammento di una canzone in un'altra non costituisce di per sé un atto di plagio, occorrendo accertare se il frammento, inserito nel nuovo testo, conservi una identità di significato poetico-letterario ovvero se, al contrario, evidenzi, in modo chiaro e netto, **uno scarto semantico ed un diverso significato artistico** rispetto a quello che aveva nell'opera anteriore

Una possibile soluzione al problema: Cass., 19 febbraio 2015, n. 3340

- (in applicazione di tale principio la suprema corte ha ritenuto che, pur essendo stati riprodotti nella nuova canzone due versi ed una parola del titolo di una precedente composizione, il plagio di quest'ultima non si fosse verificato, poiché le due canzoni trattavano tematiche differenti e, inoltre, la nuova canzone, per la parte restante dei versi ed il brano musicale, non aveva nulla in comune con la prima sicché anche l'innesto del frammento aveva assunto un del tutto distinto significato poetico letterario).

Argomenti

- 9.3 […] in tema di plagio di un'opera musicale, un frammento poetico- letterario di una canzone che venga ripreso in un'altra non costituisce di per sé plagio, **dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, se il frammento innestato nel nuovo testo poetico-letterario abbia o meno conservato una identità di significato poetico-letterario** ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno **scarto semantico** rispetto a quello che ha avuto nell'opera anteriore.

Argomenti

- 9.3.1. Infatti, in linea generale, **secondo le teorie estetiche**, il discorso poetico, partendo dal materiale linguistico del discorso comune, compie già rispetto a questo uno scarto semantico e, agli elementi denotativi di quella base di partenza, conferisce connotazioni aggiuntive polisense via via nuove, diverse da testo a testo, sempre riferite a **una contestualità determinata**

Argomenti

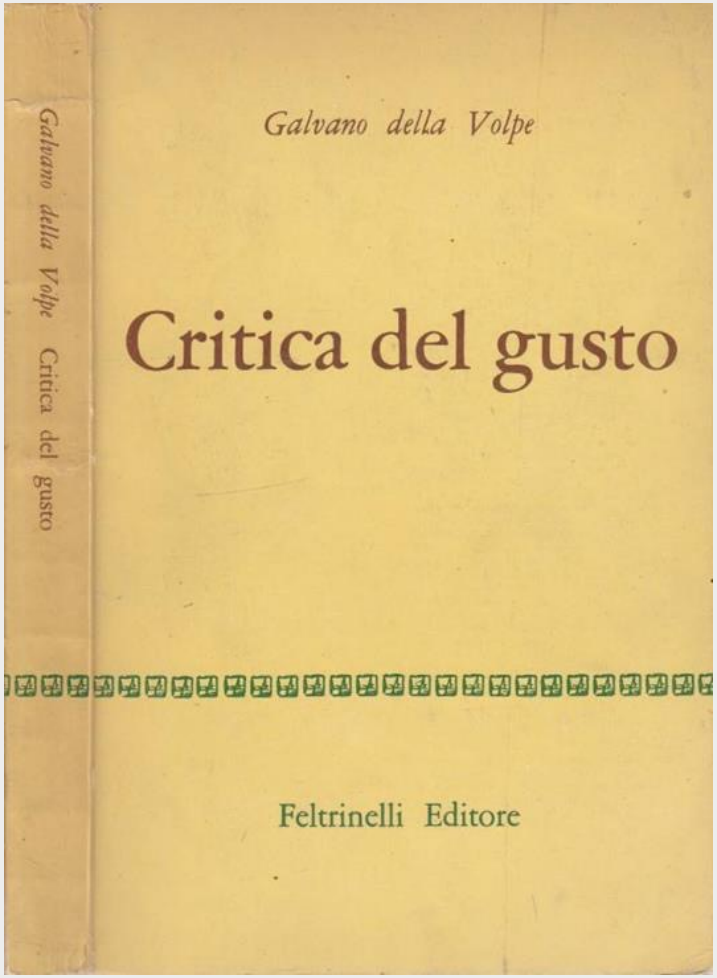
- In tal modo la realtà e la società entrano nell'opera d'arte non perché procedano con meccanica immediatezza dai contenuti denotativi di base, bensì in quanto sono mediati dalla struttura polisensa delle trasformazioni (connotative) formali, che variano di «arte» in «arte», a seconda del peculiare sistema segnico di ognuna. Anche i discorsi artistici, percorrendo la strada della c.d. «verità estetica» e, dunque, «non scientifica», forniscono, ognuno mediante gli specifici linguaggi complessi, una conoscenza del mondo nient'affatto «inferiore» a quella «scientifica».

Argomento autoritativo

- In riferimento non a un'autorità dottrinale giuridica, ma a un'autorità dottrinale filosofica (obiter dicutum?)
- Teorie estetiche. Quali?
- Geremia Casaburi (Foro it., 2015, I, 2036) → Galvano Della Volpe

Galvano Della Volpe

- https://www.treccani.it/enciclopedia/galvano-della-volpe_(Dizionario-Biografico)/
- https://www.treccani.it/enciclopedia/galvano-della-volpe_(Enciclopedia-Italiana)/
- https://it.wikipedia.org/wiki/Galvano_della_Volpe



Argomenti

- 9.4. Avendo il giudice distrettuale sottolineato che la nuova opera contiene una «trattazione di tematiche completamente diverse» rispetto all'opera artistica di proprietà dei ricorrenti, egli ha implicitamente affermato che anche l'innesto del frammento oggetto di causa nella seconda opera ha ricevuto un significato artistico del tutto diverso [lo ha **trasformato**]. → US copyright (transformative use)

Emilio Vedova vs. Pierluigi De Lutti





Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039: seconda massima (Foro it.)

- In tema di accertamento del plagio delle opere d'arte figurativa, anche moderna, il giudice deve procedere ai seguenti accertamenti:
- a) **l'opera originale deve presentare i caratteri dell'originalità creativa**, sia pur minima, fermo che **la tutela non è riconosciuta all'idea in sé, ma alla sua forma espressiva**, attraverso cui si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale;

Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039: seconda massima (Foro it.)

- b) **il giudizio si fonda su una valutazione complessiva e sintetica, non analitica, delle opere in confronto**, **incentrata sull'esame comparativo degli elementi essenziali** delle opere medesime, attraverso il riscontro delle eventuali difformità, **dovendosi valutare il risultato globale, o l'effetto unitario**;

Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039: seconda massima (Foro it.)

- c) **il plagio va escluso allorché le due opere, pur prendendo spunto dalla stessa idea ispiratrice, si differenzino negli elementi essenziali, che ne caratterizzano la forma espressiva**;

Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039: seconda massima (Foro it.)

- d) **di contro il plagio sussiste allorché, dal confronto, emerge che non vi è scarto semantico, idoneo a conferire alla seconda un diverso e proprio significato artistico, in quanto dalla prima essa ha mutuato il c.d. nucleo individualizzante o creativo, ricalcandone gli elementi creativi, non essendo invece sufficienti elementi originali di mero dettaglio rispetto a quelli dell'originale**.

Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039: seconda massima (Foro it.)

- (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che, **alla stregua di tali principî ed in conformità ad una c.t.u.**, aveva accertato che taluni dipinti, commercializzati mediante televendita, costituissero plagio di opere di Emilio Vedova, presentando **la stessa tecnica**, nonché **identità della posizione di piani**, delle **masse cromatiche**, delle **proporzioni**, mentre **le minime differenze erano riferibili non ad una rielaborazione creativa, ma ad esigenze commerciali, ad es. le dimensioni ridotte, e di semplificazione**)

Argomenti (la definizione di plagio)

- Il plagio, dunque, si realizza con l’attività di riproduzione - si parla perciò di "appropriazione" - totale o parziale degli **elementi creativi** di un'opera altrui, così da ricalcare in modo "parassitario" quanto da altri ideato e quindi espresso in una forma determinata e identificabile.

Argomenti (originalità creativa)

- L'opera plagiata, deve presentare i caratteri della **originalità creativa** riconoscibile
- L’originalità creativa è un concetto che non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla **personale e individuale espressione** di un'oggettività appartenente alle categorie di opere elencate dalla “legge autore”

Argomenti (non si tutela l’idea, ma la sua espressione)

- **non si tutela l'idea in sé, ma la forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività**, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione

Argomenti (non si tutela l'idea, ma la sua espressione)

- Il plagio trova il suo presupposto **nell'identità di "espressione"**, intesa come forma attraverso la quale si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale, **meritevole di tutela allorché rivesta il carattere dell'originalità e della personalità**

Argomenti (nucleo individualizzante)

- **Deve essere priva di un cd. scarto semantico [v. caso De Gregori → teorie estetiche → della Volpe]**, idoneo a conferirle rispetto all'altra un proprio e diverso significato artistico, in quanto abbia dall'opera plagiata mutuato il **cd. nucleo individualizzante o creativo**

Argomenti (elementi essenziali, elementi creativi)

- in sostanza, è necessario che l'autore del plagio si sia appropriato degli **elementi creativi** dell'opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso in forma determinata e identificabile; al contrario, è esclusa la sussistenza del plagio, allorché la nuova opera si fondi sì sulla stessa idea ispiratrice, ma si differenzi negli **elementi essenziali** che ne caratterizzano la forma espressiva

Argomenti (elementi essenziali, elementi creativi)

- la verifica va operata sulla base del riscontro delle difformità **dalle caratteristiche essenziali**, mentre non sono sufficienti originalità di mero dettaglio dell'opera plagiaria

Argomenti (valutazione complessiva, non analitica)

- non rileva in sé **la confondibilità** tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, **ma la riproduzione illecita di un’opera da parte dell'altra**

Argomenti (valutazione complessiva, non analitica)

- **il giudizio deve seguire una valutazione complessiva e sintetica, non analitica**, incentrata sull'esame comparativo degli **elementi essenziali** delle opere da confrontare, dovendosi cioè valutare il risultato globale o l'effetto unitario

Argomenti (arte contemporanea e consulenza tecnica)

- il giudizio relativo ad opere d'arte contemporanea, quali quelle per cui è causa, caratterizzate dall'impiego di materiali, forme, concezioni relativamente agevoli da riprodurre**, viene svolto di regola mediante espletamento di una consulenza tecnica, dal giudice fatta propria**; in ogni caso, la riproposizione, in sede di legittimità, delle valutazioni e degli apprezzamenti di merito è inammissibile

Argomenti (la “non arte”)

- Né può predicarsi un diverso e più ampio criterio, come il ricorso richiederebbe, con riguardo alla corrente artistica della cd. arte informale, secondo la Or. qualificabile radicalmente come "non-arte" o "arte antiformale": concordi o no che siano gli esperti del settore con tali ulteriori definizioni, non si potrebbe non convenire nel senso che, pur quando l'idea artistica si esprima e si concreti mediante linee, segni o aree di macchie o colori, non immediatamente riproduttive di nessuna forma del reale così come questo risulterebbe da una fotografia, ma piuttosto trasfigurandolo ed interpretandolo in maniera affatto originale, **resta che proprio la potenza di questa personalissima interpretazione e trasfigurazione va giuridicamente tutelata.**

Argomenti (opera plagiaria quasi del del tutto sovrapponibile, la tecnica è la medesima)

- L’opera plagiaria è "quasi del tutto sovrapponibile” all’opera plagiata
- Ciò per **l’identità di posizione dei piani, masse cromatiche, proporzioni**
- **Le minime diversità riscontrate**, fuor che costituire segno di rielaborazione creativa, **appaiono semplificanti o commerciali** (**come le minori dimensioni**); quanto ai cd. dischi**, la tecnica è la medesima**, con **ripetizione dei moduli stilistici privi di significato artistico diverso**.

Caso

- Il regista V.S. conveniva, nel maggio 1999, M. s.p.a. dinanzi il Tribunale di Milano, rivendicando il proprio diritto d'autore ex art. 20 e 22 l.d.a. e lamentando l'illegittima riduzione e deformazione della sua opera filmica «La tata - Come una mamma», realizzata per due puntate da cento minuti ciascuna, ma trasmessa dall'emittente televisiva R. in una sola puntata di circa centoventi minuti, priva di scene fondamentali per la compiutezza e comprensibilità dell'opera anche nel suo significato «sociale». Chiedeva perciò l'inibitoria di ogni utilizzazione dell'opera in versione diversa dall'originale ed il risarcimento dei danni.

Una possibile soluzione. Cass., sez. I, 4 settembre 2013, n. 20227, in Foro it., 2013, I, 3189

Massima

- Non ogni modifica dell'opera dell'ingegno, per quanto estesa, costituisce violazione del diritto morale d'autore all'integrità dell'opera, rilevando a tal fine solo quelle modifiche tanto incisive da stravolgere ed alterare la coerenza narrativa, il significato complessivo ovvero il pregio artistico dell'opera medesima, elementi questi da accertarsi in concreto, così recando pregiudizio alla reputazione dell'autore

Una possibile soluzione. Cass., sez. I, 4 settembre 2013, n. 20227, in Foro it., 2013, I, 3189

Massima

- (la suprema corte ha pertanto confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'illecito in oggetto a fronte dei tagli, pur consistenti, apportati dal produttore ad un'opera filmica televisiva, che però ne avevano lasciata inalterata la struttura e la coerenza del racconto, così come il messaggio sociale che il regista intendeva proporre).

Argomenti

- L'assunto del ricorrente, secondo cui nessuna possibilità di modifica dell'opera, sia pure minima, sarebbe consentita, non trova riscontro nel dato normativo.

Argomenti

- Tale assunto in realtà appare riferibile non già al diritto morale d'autore ma a quello di utilizzazione economica dell'opera di cui all'art. 18 l.d.a. che prevede il diritto dell'autore di impedire ogni modificazione dell'opera. Tale diritto, tuttavia, a differenza di quello morale, che è inalienabile, imprescrittibile e non soggetto a limiti temporali, è alienabile a terzi e, nel caso di specie, risulta essere stato contrattualmente ceduto al produttore il quale, quindi, era legittimato ad effettuare i tagli ritenuti opportuni per lo sfruttamento commerciale dell'opera sottoposti unicamente al già esaminato limite di cui all'art. 20 l.d.a.

Argomenti

- Quanto poi all'aspetto motivazionale, questa corte ha già avuto modo di rilevare che in tema di diritto morale d'autore, il vulnus all'onore, al prestigio dell'autore ed all'integrità dell'opera non può ricondursi in astratto, ma va verificato in concreto, tenendo conto dei più vari elementi del filmato di volta in volta all'uopo rilevanti (Cass. 5388/98, Foro it., Rep. 1998, voce Diritti d'autore, n. 137).

Argomenti

- Nel caso di specie siffatto accertamento è stato adeguatamente effettuato dalla corte d'appello che ha rilevato, dopo aver visionato il film, che i pur consistenti tagli all'opera filmica ne avevano accelerato la cadenza narrativa lasciando peraltro inalterata la struttura sequenziale del racconto e la sua coerenza nonché il messaggio sociale che lo stesso intendeva proporre. Da ciò ha conclusivamente desunto che il film non aveva subìto apprezzabili modificazioni qualitative che potessero pregiudicare la reputazione artistica del ricorrente.
- Trattasi di valutazione di merito adeguatamente motivata e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità.

Snow v The Eaton Centre Ltd. (1982) 70 C.P.R. (2d) 105

- 8 I am satisfied the ribbons do distort or modify the plaintiff's work and the plaintiff's concern this will be prejudicial to his honour or reputation is reasonable under the circumstances.
- 9 Application granted. Ribbons to be removed by Monday, December 6, 1982 at 9 a.m. If the matter goes no further costs to the plaintiff in any event. If the matter proceeds, cost at discretion of trial judge.

Il capitalismo della creatività



- «A chi appartiene la frase che state leggendo? E il brano musicale che avete appena ascoltato? Sicuri di poter condividere l'immagine in cui vi siete imbattuti sui social? Consapevoli o meno, siamo circondati dal diritto d'autore: dai film ai linguaggi di programmazione, dai libri ai giocattoli e persino ad alcuni colori, **la maggior parte della cultura moderna e contemporanea non è libera da vincoli di utilizzo e non lo sarà ancora per generazioni**».

Il capitalismo della creatività



- «Ma il **diritto all'integrità**, trasmesso ai discendenti, **può dare a persone senza alcun profilo letterario il potere di imporre i propri capricci nel decidere come l'opera dell'antenato debba apparire ai lettori di tutto il mondo**».

Il capitalismo della creatività



- «La possibilità di ereditare il diritto all'integrità divide il canone europeo in due classi di opere, allo scadere della protezione offerta dal diritto d'autore: quelle di autori la cui discendenza si è estinta e quelle di autori di cui sopravvivono nipoti, bisnipoti e oltre. Con i romanzi di Balzac possiamo fare quello che ci pare, con *I miserabili* ancora no. In Europa, ciò che davvero rientra nel pubblico dominio **è il risultato casuale di una lotteria genetica**».

Letture

- R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto privato comparato. Seconda Edizione, Milano, Ledizioni, 2025 - CAPITOLO 11



Roberto Caso

E-mail:
roberto.caso@unisalento.it

Web:
https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/roberto.caso?inheritRedirect=true

https://www.robertocaso.it/

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633